

Roma, 16 novembre 2016

**Al Capo di Gabinetto MIBACT  
Prof. Giampaolo D'Andrea**

**Segretariato Generale  
Sig. Segretario Generale  
Arch. Pasquan Antonia Recchia**

**DG Organizzazione  
Sig. Direttore Generale  
Dr.ssa Marina Giuseppone**

**Loro Sedi**

**Oggetto: Circolare 200 – Regolamento Ministeriale concernente il rimborso spese di missione in Italia e all'estero.**

La scrivente O.S., preso atto della emanazione del regolamento di cui all'oggetto ritiene, in riferimento all'art.12 dello stesso, di produrre le seguenti considerazioni:

l'art.12, comma 2, esclude esplicitamente la possibilità di ricomprendere nell'attività lavorativa anche il tempo di viaggio occorrente per il i viaggi di andata e ritorno dal luogo di missione, seppur conteggiando nella prestazione lavorativa il viaggio di andata. Nel rappresentare che tale disposizione appare contraddittoria e non chiarisce in quale modalità si possa conteggiare una prestazione lavorativa se non nel computo delle ore in cui la stessa attività viene svolta, appare necessario, ad avviso della scrivente, un chiarimento urgente rispetto alle modalità di trattamento dei lavoratori. Quanto sopra in considerazione di quanto previsto dall'art. 30, comma 1, lettera g) del CCNL (Trattamento di trasferta) che prevede la possibilità che il tempo di viaggio possa essere riconosciuto come attività lavorativa per lavoratori di qualifica professionale diversa da autista, ovvero per quelle categorie di lavoratori per le quali è necessario il ricorso all'istituto della trasferta per una durata non superiore alle 12 ore. A tale scopo, e previa consultazione delle OO.SS. titolari di contrattazione integrativa a livello nazionale, le Amministrazioni possono individuare, nel rispetto degli stanziamenti già previsti nei capitoli di bilancio pertinenti, le prestazioni lavorative di riferimento. Tale disposizione, si aggiunge, è corroborata negli orientamenti applicativi ARAN (Orientamento applicativo M204).

Tale previsione si attaglia perfettamente alle tipologie di missione normalmente svolte all'interno del Ministero, con riferimento alla complessità che spesso si riscontra nell'effettuazione di trasferte verso località difficilmente raggiungibili e nella tipologia delle prestazioni svolte.

Pertanto, in considerazione che il Regolamento di che trattasi non è mai stato inviato in visione preventiva alle OO.SS., pur essendo un atto che ha riflessi sul rapporto di lavoro, si chiede di attivare le forme di consultazione previste dal citato art.30 CCNL, al fine di dirimere la questione, riconoscendo ai lavoratori impegnati nelle attività di tutela sul territorio un trattamento economico e normativo adeguato.

Nel rimanere in attesa di formale riscontro alla presente nota, inviata ai sensi della vigente normativa contrattuale, si porgono distinti saluti.

**FP CGIL Nazionale  
Claudio Meloni**